



## **CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE DI TRENTO**

**Il Magistrato**

All'Organo di revisione del Comune di  
Lardaro  
(ora Comune di Sella Giudicarie)

**CORTE DEI CONTI**



**0001299-20/07/2016-SC\_TN-U09-P**

Al Sindaco del Comune di Sella  
Giudicarie  
(ex Comune di Lardaro)

**Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015.**

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune in adempimento agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, viste le istanze istruttorie prot. n. 522 del 25 febbraio 2016 e prot. n. 851 del 22 marzo 2016 ed esaminate le relative note di risposta, il sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno oggetto delle successive attività di monitoraggio.

### **Monitoraggio spesa corrente e adozione piano di miglioramento**

Nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio, si segnala la necessità di un continuo monitoraggio della spesa corrente, assumendo conseguentemente tutte le necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare, si sollecita l'adozione di un Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente contenimento della stessa.



## **Gestione residui**

Si segnala che con l'entrata in vigore della contabilità armonizzata e, quindi, del principio della competenza finanziaria potenziata, la formazione dei residui tenderà, a regime, a scomparire, al fine di collegare sempre più strettamente la competenza con le disponibilità di cassa (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 32/2015).

Si raccomanda un'accurata revisione straordinaria dei residui sia attivi che passivi al fine di assicurare la veridicità ed attendibilità del bilancio del nuovo Comune e di assicurare gli equilibri di bilancio nel rispetto del nuovo ordinamento contabile (D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.).

## **Residui attivi titolo IV (ante 2010)**

Si raccomanda un'attenta verifica dei titoli legittimanti il mantenimento in bilancio dei residui attivi del titolo IV, di norma correlati a trasferimenti dalla Provincia autonoma, verificando l'effettiva esigibilità degli stessi, tenuto conto che le somme risalgono ad esercizi antecedenti il 2010. Specularmente, dovrà essere controllata anche l'attendibilità dei residui passivi del titolo II, in quanto connessi al trasferimento di fondi dalla Provincia autonoma.

## **Organismi partecipati**

Si sollecita l'invio a questa Sezione regionale di controllo della "relazione sui risultati conseguiti", in base a quanto prescritto dall'art. 1 c. 612 della L. 190/2014 (il cui termine scadeva il 31 marzo 2016). Si evidenzia altresì l'obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale sia del piano di razionalizzazione, sia della suddetta relazione sui risultati.

Si raccomanda una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.

Al riguardo, si segnala che il concetto di "indispensabilità" dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della



funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento. Infatti, come già rilevato da questa Corte, *“il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali”* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Ancora, si richiama l'attenzione su quanto prescritto dall'art. 1, comma 611, lett b) della L. 190/2014, in base al quale si dovrà disporre la *“soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti”*.

Il Magistrato istruttore

Gianfranco POSTAL



